



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

LINEE GUIDA
PER LA COSTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI PARITETICHE
DOCENTI-STUDENTI

*Approvate dal Presidio della Qualità di Ateneo il 3
marzo 2020*



Premessa

Il sistema Accreditamento – Valutazione – Autovalutazione (in seguito AVA) ha l’obiettivo di migliorare la qualità della didattica e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso un modello di Assicurazione della Qualità (in seguito AQ). All’interno del sistema AVA, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (in seguito CPDS) sono tra i soggetti preposti alla verifica interna dell’AQ della didattica, insieme al Nucleo di Valutazione (in seguito NdV) ed al Presidio della Qualità (in seguito PdQ).

In questo processo, le CPDS svolgono un ruolo cruciale di raccordo tra i Consigli di Area Didattica (in seguito CAD) e le strutture/organi centrali di Ateneo laddove

- da un lato sostengono i CAD nel miglioramento della qualità della didattica, monitorando le loro attività, evidenziandone i punti di forza e/o le criticità e fornendo utili suggerimenti per ideare strategie di intervento
- dall’altro, come organo di Dipartimento sviluppano uno sguardo d’insieme della didattica e, raccordandosi con il PdQ e il NdV, possono riferire le problematiche specifiche di ciascun CdS e farsi portatrici di quelle comuni a tutto il Dipartimento da sottoporre all’attenzione della governance di Ateneo (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale)

Il lavoro svolto dalle CPDS si concretizza ogni anno nella stesura delle Relazioni annuali delle CPDS (vedere AVA 2), redatte secondo le linee guida esposte in questo documento, ma può avvalersi, come suggerito più avanti, anche di iniziative periodiche che aiutino a mantenere un’efficace comunicazione tra i vari livelli coinvolti nel miglioramento della didattica.

Le presenti linee guida, elaborate sulla base delle indicazioni messe a disposizione dall’ANVUR e dell’esperienza maturata negli anni, hanno l’obiettivo di offrire uno strumento che supporti concretamente le Commissioni nello svolgimento della loro funzione.



Il presente documento è articolato nelle seguenti sezioni

- 1. Normativa Vigente*
- 2. Composizione, nomina e durata della CPDS*
- 3. Compiti del Presidente della CPDS*
- 4. Compiti della CPDS*
- 5. Redazione della Relazione annuale della CPDS*
 - 5.1 Fonti di informazione*
 - 5.2 Scadenze*
 - 5.3 Contenuti*

Appendice 1: Normativa Nazionale vigente

Appendice 2: Riferimenti Normativi interni

Allegato 1: facsimile per la redazione della relazione annuale della CPDS

1. Normativa vigente

Normativa Nazionale

- Legge 240/2010 - Articolo 2 (Organi e articolazione interna delle università)
- Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 - Art. 13 - Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti
- Linee Guida ANVUR 10 agosto 2017 - Documento AVA 2

Riferimenti Normativi interni

- Statuto Univaq - Articolo 35 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti
- Regolamento didattico di Ateneo - Articolo 15 - Commissioni Didattiche Paritetiche

Per i testi degli articoli citati, v. Appendici 1 e 2.

2. Composizione, nomina e durata della CPDS



La Commissione Paritetica Docenti Studenti (in seguito CPDS) è istituita presso ciascun Dipartimento ed è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti entro il limite massimo di 10 membri (art.15 comma 3 Regolamento Didattico di Ateneo).

Allo scopo di consentire una adeguata rappresentanza di tutta l'offerta formativa di ciascun Dipartimento, il PdQ suggerisce quanto segue:

a) qualora il Dipartimento abbia un numero di CdS inferiore o uguale 5, si può prevedere una composizione della CPDS di una dimensione tale da consentire la rappresentanza di tutti i CdS.

b) qualora il Dipartimento abbia un numero di CdS maggiore di 5, si suggerisce di prevedere che la rappresentanza delle componenti venga realizzata a livello di CAD culturalmente omogenei. In tal caso sarà poi compito della CPDS individuare opportune forme di consultazione di studenti e docenti dei singoli CdS per comprendere, valutare e avanzare suggerimenti ad essi relativi.

I Rappresentanti Docenti vengono nominati (*selezionati dal Direttore, poi approvati in Consiglio di Dipartimento*) dal/la Direttore/rice tra i docenti afferenti al Dipartimento preferibilmente già in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze in materia di AQ.

Visto la funzione valutativa della CPDS, secondo le indicazioni dell'ANVUR non possono far parte della CPDS il Direttore del Dipartimento, i Presidenti CAD, i membri dei Gruppi di AQ, i membri del PdQ e del NdV.

I Rappresentanti Studenti, a norma dell'art 17 del Regolamento Elettorale delle Rappresentanze Studentesche, vengono indicati dalle rappresentanze studentesche nei Consigli di Area Didattica, anche tra gli studenti non eletti nei Consigli di Area Didattica, e quindi rinnovati ogni due anni.

Considerata la rilevanza della componente studentesca della CP, il/la Presidente della CPDS deve segnalare a/alla proprio/a Direttore/rice di Dipartimento l'eventuale assenza o decadenza dei rappresentanti studenti affinché essi vengano tempestivamente sostituiti.

La CPDS ha **durata triennale**; ciascun componente potrà rimanere in carica per al massimo due mandati consecutivi.

La CPDS viene **nominata con Decreto del/la Direttore/rice del Dipartimento**.

Al fine di rendere esplicita la rappresentatività della CPDS (come menzionato nei punti a) e b) di cui sopra), nel Decreto Direttoriale deve essere indicata l'area culturale di riferimento di ogni membro docente e CAD di appartenenza di ciascun membro studente.

Il Decreto Direttoriale deve essere trasmesso al PdQ (presso l'Ufficio supporto programmazione didattica) ed al NdV (presso l'Ufficio controllo di gestione e supporto agli organismi di controllo).

Con Decreto del/la Direttore/rice del Dipartimento si provvede altresì a tutte le eventuali modifiche (sostituzione di membri docenti o studenti in itinere).



La composizione delle CPDS viene pubblicata sul sito di Ateneo (all'interno della sezione dedicata al Sistema di Assicurazione della Qualità), con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica istituzionale cui far pervenire eventuali comunicazioni, osservazioni e suggerimenti.

3. Compiti del/la Presidente della CPDS

Il/La Direttore/rice del Dipartimento convoca la prima riunione della CPDS, in occasione della quale i membri eleggono il Presidente tra i membri docenti.

Il/la Presidente nomina un/a VicePresidente che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Sono compiti del/la Presidente:

- programmare annualmente l'attività della CPDS, definendo all'inizio dell'anno accademico un calendario annuale degli incontri e degli adempimenti. È opportuno che l'attività delle CPDS non si realizzi in modo occasionale, vale a dire solo in coincidenza con i tempi della redazione della Relazione annuale o delle richieste di parere previste dalla normativa, ma in modo continuativo. In tale ottica si raccomanda che la CPDS stabilisca un calendario di incontri e che eventualmente preveda incontri periodici con i/le Presidenti CAD/Coordinatori CdS, finalizzati a monitorare in modo diretto le eventuali problematiche che di volta in volta possano emergere e a raccogliere osservazioni e suggerimenti.
- definire l'Ordine del Giorno delle sedute della Commissione, e convocarle, con almeno 5 giorni di anticipo;
- predisporre i verbali delle sedute della CPDS e trasmetterli al/la Direttore/rice del Dipartimento per la loro conservazione e, ove necessario, a tutti i soggetti potenzialmente interessati (CAD, PdQ, NdV).

4. Compiti della CPDS

Nell'ambito del sistema di assicurazione della qualità, le Linee Guida ANVUR assegnano alle CPDS il ruolo di organo primariamente responsabile della valutazione della qualità dei CdS e dei servizi agli studenti.

I compiti fondamentali che svolge la Commissione Didattica Paritetica si possono dunque più specificamente individuare nei seguenti punti:



- monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, eventualmente seguito da proposte operative per migliorare i risultati di queste attività;
- individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui al precedente punto e loro proposta al Nucleo di Valutazione;
- formulazione di pareri sull'istituzione, sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studio;
- verifica degli esiti dell'attività di orientamento e tutorato;
- svolgimento per quanto di competenza delle attività previste da linee guida emanate dal PdQ;
- Redazione della Relazione annuale della CPDS.

Per monitorare e valutare la qualità dei servizi didattici offerti, la CPDS ha bisogno di avvalersi di tutte le fonti disponibili (vedi successivo punto 8).

Per facilitare il compito delle CPDS l'Ateneo predispone una casella di posta elettronica dedicata alla quale possa accedere il/la Presidente della CPDS e alla quale andranno indirizzate tutte le comunicazioni pertinenti quali:

- ◇ Relazioni/comunicazioni del nucleo di Valutazione.
- ◇ Relazioni/comunicazioni del Presidio di Qualità.
- ◇ OdG delle sedute di CAD afferenti allo stesso Dipartimento della CPDS, eventuali comunicazioni degli stessi.

Ciascun dipartimento all'interno dell'area qualità del proprio sito mette a disposizione **una sottopagina/un repository** per ogni CPDS dove si possano raccogliere tutti i verbali delle riunioni, nonché tutti i documenti utilizzati nella stesura degli stessi.

I presidenti di CAD dovranno tempestivamente fornire al presidente della CPDS gli estratti dei verbali che hanno attinenza con la relazione annuale della stessa CPDS.

Da quanto descritto, si evince che la CPDS agisce principalmente su input degli altri attori del processo di assicurazione della qualità, per esempio quando vi è una sostanziale modifica dell'ordinamento di un CdS o vengono evidenziate delle criticità da un CAD. Viceversa, in una situazione a regime che non presenta modifiche o criticità, l'unico momento in cui la CPDS è sicuramente chiamata a esprimere pareri e suggerimenti è in occasione dell'analisi delle SMA redatte dai vari CAD, da effettuare al momento della Redazione della Relazione Annuale. Al fine di svolgere un'efficace azione di monitoraggio anche in una situazione a regime, si suggerisce che le CPDS organizzino, a prescindere dalle richieste pervenute, un incontro annuale con almeno tutte le rappresentanze studentesche del Dipartimento ed un altro incontro con i/le Presidenti di CAD così da ricevere una comunicazione diretta ed agile riguardo alle situazioni correnti.



La qualità delle informazioni che si possono raccogliere attraverso un'interazione personale può essere molto più ricca di quanto si riesce a dedurre leggendo i documenti redatti in maniera più formale, necessari per una valutazione annuale complessiva. Altrettanto, qualora in sede di stesura della Relazione Annuale fossero state osservate criticità o punti di attenzione (indicatori statistici insufficienti o poco adatti alla specificità dei CdS), la CPDS può decidere di riunirsi ulteriormente (anche istituendo sottocommissioni al suo interno) per elaborare strategie e strumenti che aiutino i CAD a risolvere gli eventuali problemi evidenziati.

5. Redazione della Relazione Annuale CPDS

Il compito principale della CPDS consiste nella stesura della Relazione Annuale che, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.19/2012, deve essere redatta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Attraverso la relazione esse esprimono le proprie valutazioni e formulano le proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle strutture didattiche.

Si sottolinea l'importanza delle relazioni annuali delle CPDS, che sono tra i documenti esaminati dalle commissioni CEV, in preparazione delle visite di accreditamento periodico, per la valutazione del sistema di AQ.

La Relazione deve prendere in esame singolarmente ciascun Corso di Studio di afferenza al Dipartimento in quanto deve essere allegata alla rispettiva Scheda Unica Annuale del CdS (in seguito SUA-CdS), e deve essere trasmessa sia al NdV che al PdQ entro il 31 dicembre di ogni anno.

La Relazione non richiede alcuna approvazione in CAD o Dipartimento, ma deve essere trasmessa al/la Direttore/rice del Dipartimento e a tutti i/le Presidenti di CAD affinché venga discussa e recepita nei rispettivi organi entro il 28 febbraio successivo.

5.1 Fonti di informazione

- 1. Risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti sulla qualità della didattica** – i/le Presidenti delle CPDS sono abilitati ad accedere ai dati dei CdS di pertinenza tramite l'applicativo U-GOV con le proprie credenziali di accesso, rilasciate dall'Area informatica database e



applicazioni - Settore servizi di Ateneo. Inoltre, i Report di sintesi annuali e quelli dei Dipartimenti sono pubblicati alla pagina <http://www.univaq.it/section.php?id=1809>

2. **Dati AlmaLaurea - Profilo dei Laureati** accessibile tramite link <http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo>
3. **Dati AlmaLaurea - Condizione Occupazionale dei Laureati** accessibile tramite link <http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione>
5. **Scheda SUA-CDS** dell'anno accademico appena concluso – la consultazione della SUA-CdS avviene attraverso le abilitazioni di accesso concesse ai/le Presidenti delle CPDS dall'Ufficio Supporto Programmazione Didattica
6. **Schede di Monitoraggio annuale** compilata dai Gruppi di Assicurazione della Qualità entro il 31 ottobre di ogni anno, fornite dai CAD attraverso le Segreterie del Dipartimento.
7. **Rapporti del Riesame ciclico**, allegati alla scheda SUA-CdS Sezione D - Organizzazione e Gestione della Qualità – quadro D4 – si ricorda che il Riesame Ciclico, come previsto dalle Linee guida ANVUR, deve essere preparato con una frequenza almeno quinquennale.
8. **Relazioni del NdV** disponibili alla pagina <https://www.univaq.it/section.php?id=973>
9. **Verbali dei CAD**, che devono essere forniti dalle Segreterie del Dipartimento.



5.2 Scadenze per la Relazione delle CPDS

entro fine ottobre	Le CPDS ricevono le Schede di Monitoraggio Annuale da parte dei Gruppi di Assicurazione della Qualità e raccolgono tutte le informazioni ed i dati relativi ai CdS di rispettiva competenza per la compilazione della relazione annuale.
entro fine novembre	Le CPDS devono trasmettere al PdQ (presidio.qualita@strutture.univaq.it) la versione definitiva delle relazioni annuali, per una verifica di congruenza con le presenti Linee guida e le indicazioni dell'ANVUR.
entro il 10 dicembre	Il PdQ trasmetterà ai Presidenti delle CPDS eventuali osservazioni in merito.
entro il 20 dicembre	Le Relazioni Annuali devono essere trasmesse al NdV (c/o l'Ufficio Controllo di Gestione ucg@strutture.univaq.it), al PdQ (presidio.qualita@strutture.univaq.it) ed ai/le rispettivi/e Direttori/rici dei Dipartimenti e Presidenti di CAD. Nota: la scadenza di consegna delle relazioni, fissata al 31 dicembre di ogni anno (art.13 comma 3 del D.L.n.19/2012), viene anticipata al 20 dicembre in considerazione della chiusura dell'Ateneo.
entro la scadenza ministeriale	Le relazioni annuali devono essere inserite, a cura delle Segreterie Didattiche dei rispettivi Dipartimenti, nella apposita sezione della scheda SUA-CdS, entro la scadenza che verrà indicata dal CINECA.

I giorni effettivi di scadenza dei precedenti termini verranno definiti ogni anno compatibilmente con le scadenze ministeriali ed il calendario annuale, e comunicati ai Dipartimenti.

5.3 Contenuti



L'ANVUR ha indicato che la Relazione Annuale deve prendere in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS e ha proposto la seguente struttura di base per la Relazione Annuale delle CPDS (allegato 7 al documento AVA 10 agosto 2017):

Quadro	Oggetto
A	Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
B	Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
C	Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
D	Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
E	Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
F	Ulteriori proposte di miglioramento

Lo schema della relazione evidenzia che le CPDS concorrono a monitorare il funzionamento dei CdS, formulano proposte di miglioramento della qualità della didattica e valutano l'applicazione e l'efficacia delle stesse. La redazione della relazione annuale della CPDS rappresenta in sostanza il momento di sintesi della sua complessiva attività di analisi e di valutazione.

Al fine di facilitare la stesura delle relazioni e garantirne un formato omogeneo, il PdQ ha articolato in maniera più dettagliata i punti indicati dall'ANVUR, secondo il facsimile allegato al presente documento, cui le CPDS devono fare riferimento.

Si raccomanda vivamente alle CPDS di esprimere informazioni il più possibile quantitative, facendo riferimento dove possibile ai dati disaggregati, per evidenziare in modo puntuale le criticità e per valutare correttamente i risultati degli interventi di miglioramento attuati.

Per i quadri A3-D2-D3, si raccomanda infine di indicare nella colonna "Indicazioni e riferimenti operativi" precise indicazioni (data e numero di verbale) sulle riunioni del CAD e del Consiglio di Dipartimento dedicate alla discussione degli argomenti oggetto dell'analisi; ove non disponibili, segnalare nella relazione.



A completamento della Relazione, al momento della trasmissione al PdQ per la sua approvazione, si richiede di stilare una breve documento in cui si evidenzino criticità di carattere generale, comuni ai CdS del Dipartimento (per esempio carenze di spazi, logistica o trasporti insufficienti). Il PdQ, sulla base di questo documento, si renderà portatore delle istanze comuni presso la governance di Ateneo affinché vengano messi in atto gli opportuni interventi.

Appendice 1: Normativa Nazionale vigente

Legge 240/2010 - Articolo 2 (Organi e articolazione interna delle università)

comma 2, lettera g) - Istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) (*strutture di raccordo comunque denominate*) ovvero e) (*strutture semplificate*), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di **una commissione paritetica docenti-studenti**, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

DECRETO LEGISLATIVO N. 19 DEL 27 GENNAIO 2012

Art. 13 - Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Le CPDS, previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una relazione annuale che contiene proposte al NdV interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.
2. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza di cui all'articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo.
3. La relazione delle CPDS viene trasmessa ai NdV interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Linee Guida ANVUR 10 agosto 2017 - Documento AVA 2

1.1.3 Autovalutazione degli Atenei, pagina 5

Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti hanno il compito di svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, di individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e di formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.

2.2 Istituzioni e attori, pagina 9

Commissione Paritetica Docenti-Studenti costituita a livello di Dipartimento, di aggregati di CdS omogenei, o eventualmente a livello di struttura di raccordo, composta in egual misura da docenti e studenti. È incaricata di monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica, di individuare indicatori per la valutazione dei risultati e di formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. È tenuta a redigere una Relazione annuale articolata per CdS e trasmessa al NdV e al Senato accademico.

3.3 Le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, pagina 19

.....

Secondo la normativa, gli Atenei possono prevedere CPDS a seguenti livelli:

1. a livello di Dipartimento, con la maggiore rappresentanza possibile di studenti dei CdS a esso afferenti e, se opportuno, una suddivisione in sottocommissioni corrispondenti ai diversi CdS;
2. a livello di struttura di raccordo didattico (Facoltà, Scuola o anche struttura di livello superiore), in cui non sono presenti rappresentanti di tutti i CdS; in tal caso, la CPDS può delegare i suoi compiti ad altri organismi rappresentativi dei singoli CdS. In alternativa, la CPDS deve operarsi per recepire direttamente le istanze degli studenti dei diversi CdS attraverso audizioni o altre forme di attività collettive.

Al fine di poter contribuire efficacemente al miglioramento dell'offerta formativa è auspicabile che gli Atenei adottino soluzioni regolamentari e organizzative volte a favorire la presenza nella/e CPDS di un'adeguata rappresentanza dei CdS, con particolare riferimento ai rappresentanti degli studenti. Questo potrebbe essere realizzato, ad esempio, tramite la costituzione di CPDS a livello di aggregati di CdS culturalmente omogenei e/o verticalmente consequenziali.

La CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS [Allegato 7], che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. L'ANVUR raccomanda che il coinvolgimento degli studenti dei singoli CdS nell'analisi dei questionari sia diretto e non mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS. In questo caso l'ANVUR non propone un formato per la relazione, ma lascia autonomia nel definire modelli che consentano di documentare l'analisi dei temi



previsti. I contenuti già proposti da ANVUR (Scheda per la Relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti) sono da intendersi come suggerimenti indicativi.

La Relazione della CPDS, basata su elementi di analisi indipendente (e non solo sui Rapporti di Riesame dei CdS), deve pervenire al NdV, al PdQ e ai CdS, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Gli aspetti rilevanti di tale processo devono essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV sia nei Rapporti di Riesame ciclico.

Appendice 2: Riferimenti Normativi interni

Statuto Univaq

Articolo 35 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. In ciascuna Scuola o equivalente struttura di coordinamento di corsi di studio è istituita, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, **una Commissione didattica paritetica di docenti-studenti** che svolge le seguenti funzioni:
 - a. monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b. valutazione, verifica e rilevazione statistica sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
 - c. individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati delle attività della lettera a) e loro proposta al Nucleo di Valutazione;
 - d. formulazione di pareri sull'istituzione, sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studi;
 - e. formulazione di pareri e proposte alle strutture interessate sulla didattica e i servizi;
 - f. verifica degli esiti dell'attività di orientamento e tutorato;
 - g. formulazione di proposte alla Giunta di Scuola di iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - h. formulazione di pareri alla Giunta di Scuola sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sui RAD e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nonché sulla coerenza tra i crediti assegnati agli insegnamenti e i relativi programmi. il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata senza tale parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico;
 - i. nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi, verifica della equiparabilità dei programmi didattici e delle prove d'esame ai fini didattici e della non



disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

2. La Commissione Paritetica è presieduta da un Presidente eletto dai membri della Commissione. La Commissione è composta al massimo da dieci membri. I docenti e i rappresentanti degli studenti che ne fanno parte **sono eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo** e dal Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche.

Regolamento didattico di Ateneo

Articolo 15 - Commissioni Didattiche Paritetiche

1. Ogni Dipartimento istituisce, coerentemente con i Corsi di Studio dipartimentali, **una o più Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti** per gruppi omogenei di Corsi di Studio con funzioni di osservatorio permanente delle attività didattiche.
2. Ogni Scuola/Facoltà istituisce, coerentemente con i corsi di studio interdipartimentali di riferimento, una o più Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti per gruppi omogenei di Corsi di Studio, con funzioni di osservatorio permanente delle attività didattiche.
3. La Commissione Didattica Paritetica è presieduta da un Presidente eletto dai membri della Commissione ed è composta al massimo da dieci membri, secondo norme fissate dal Regolamento Didattico di Dipartimento, da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti tra i membri dei Consigli di Dipartimento interessati, secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo e dal Regolamento Elettorale delle Rappresentanze Studentesche.
4. La Commissione Didattica Paritetica svolge i seguenti compiti:
 - a. monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b. valutazione, verifica e rilevazione statistica sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
 - c. individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati delle attività della lettera a) e loro proposta al Nucleo di Valutazione;
 - d. formulazione di pareri sull'istituzione, sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studi;
 - e. formulazione di pareri e proposte alle strutture interessate sulla didattica e i servizi;
 - f. verifica degli esiti dell'attività di orientamento e tutorato;
 - g. formulazione di proposte di iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - h. formulazione di pareri sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sui RAD e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nonché sulla coerenza tra i crediti assegnati agli insegnamenti e i relativi



programmi. il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata senza tale parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico;

- i. nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi, verifica della equiparabilità dei programmi didattici e delle prove d'esame ai fini didattici e della non disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.